



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 10
Del 09/04/2020

OGGETTO:

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE

IL SINDACO

MORGANTI FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

DATO ATTO della situazione di crisi causata dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i numerosi casi di contagio che si sono verificati anche in Regione Emilia-Romagna e in comuni limitrofi al territorio dell'Unione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” il quale prevede all'art. 1 punto 6 che le Pubbliche Amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente ... e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, il quale introduce misure di contenimento più rigide, al fine di limitare la diffusione del virus, con particolare riferimento agli spostamenti consentiti solo per “comprovate ragioni di lavoro” di cui alla lettera b) dell'art. 1 del medesimo decreto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che proroga le misure di contenimento dei DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus;

DATO ATTO che oltre al mantenimento dell'isolamento sociale e al rispetto delle indicazioni di igiene personale e ambientale già note, è opportuno come ulteriore precauzione indossare mascherine chirurgiche o comunque coprire naso e bocca qualora si debba uscire dalla propria abitazione e non risulti possibile mantenere la distanza di sicurezza;

RILEVATO CHE è importante che si faccia strada la consapevolezza che l'utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione può avere un concreto effetto positivo sul contenimento del contagio e che l'uso della mascherina facciale di qualsiasi tipo è in primo luogo una sicurezza per tutte le persone con cui interagiamo prima di essere una protezione per sé stessi;

PRESO ATTO che nel succitato DPCM dell'11 marzo 2020 è stato consentito l'accesso alle sole attività di commercio di generi alimentari ad edicole, tabaccherie, farmacie e altre attività non espressamente vietate e che attualmente risultano i luoghi presso i quali si registra il maggior numero di presenze di cittadini;

RITENUTO necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'obbligo di utilizzo delle mascherine, o di copertura di naso e bocca con altri strumenti, per consentire l'accesso agli esercizi commerciali e agli uffici pubblici e privati;

RICHIAMATO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. L'uso obbligatorio di mascherina protettiva (anche non certificata) o di altro strumento idoneo a coprire naso e bocca, all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici (pubblici o privati) e in adiacenza dell'entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti;
2. Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati) di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza;
3. Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti secondo le disposizioni vigenti;
4. Di stabilire che la presente ordinanza ha validità dal 10 aprile 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e sui canali informativi istituzionali e che venga inoltre trasmessa alle forze dell'ordine del territorio.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al T.A.R Emilia Romagna – Bologna;

Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.